

# Autofatture ed Esterometro



Caratteristiche principali e regime di applicazione

# Indice

- **Introduzione**
  - ✓ Le novità normative della Legge di Bilancio 2021
  - ✓ Esterometro
  - ✓ Autofattura
  - ✓ Reverse charge
- **Autofattura**
  - ✓ Casi di Applicazione
  - ✓ Sanzioni
  - ✓ Tipologie di Documento
- **Casi Pratici**
  - ✓ TD16
  - ✓ TD17
  - ✓ TD18
  - ✓ TD19
- **Codici Natura**

# Introduzione

## Le novità della Legge di Bilancio 2021 1/2

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2022**:

- i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) sono trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche;
- Viene abolita la presentazione dell'esterometro;
- le fatture da emettere verso committenti stranieri vanno trasmesse al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, oppure entro il 15 del mese successivo per la fatturazione differita.
- le fatture ricevute vanno trasmesse mediante autofattura elettronica entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stato ricevuto il documento che certifica l'operazione oppure della sua effettuazione

# Introduzione

## Le novità della Legge di Bilancio 2021 2/2

Sempre dal 1 gennaio 2022, il legislatore ha previsto nuove sanzioni che riguardano la comunicazione delle operazioni transfrontaliere da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. In particolare, in caso di mancata o errata trasmissione dei dati, la sanzione amministrativa prevista è pari a 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 400 euro mensili.

Tale sanzione viene ridotta del 50%, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora i relativi dati vengano trasmessi (o ritrasmessi i dati erronei) entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per la fatturazione elettronica.



# Introduzione

## Esterometro

L'art. 1, comma 3-bis, primo periodo, D.Lgs. n.127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi dell'IVA, residenti o stabiliti in Italia, che effettuano operazioni (cessioni di beni e prestazione di servizi) verso o da soggetti esteri, non stabiliti ai fini IVA in Italia, devono comunicare i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

Le informazioni sulle operazioni transfrontaliere, a partire dal 1° gennaio 2020, devono essere comunicate esclusivamente in via telematica ogni trimestre entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

In caso di operazioni "transfrontaliere" documentate da bolletta doganale o da fatture elettroniche, la comunicazione assume carattere facoltativo.

Sono esonerati alla trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere i soggetti rientranti nel cosiddetto «regime di vantaggio» e quelli rientranti nel «regime forfettario».



# Introduzione

## Autofattura

L'Autofattura è a tutti gli effetti una particolare tipologia di fattura, infatti, il documento contiene gli stessi elementi obbligatori previsti per una fattura.

Tuttavia l'Autofattura si differenzia dalla fattura per due aspetti particolari:

- L'emittente è il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve
- l'imposta (obbligato a versare l'IVA) in sostituzione del primo (in sostituzione del cedente o prestatore).

Secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 5, del DPR n. 633/72, l'autofattura per poter essere considerata tale deve contenere l'indicazione:

- dell'IVA, se si tratta di un'operazione imponibile;
- del titolo di non imponibilità o di esenzione, se si tratta di un'operazione non imponibile o esente da imposta;
- sul documento deve essere riportata la seguente dicitura, che serve ad individuare l'emissione di questo particolare documento IVA: **“autofatturazione” di cui all'articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72.**

# Introduzione

## Reverse charge interno 1/2

Per «reverse charge», ovvero inversione contabile, si intende quel procedimento attraverso cui l'onere del versamento dell'Iva non grava più sul cedente ma si sposta sul cessionario del bene/servizio.

La differenza con l'autofatturazione consiste nel fatto che il cedente/prestatore emette una fattura senza l'addebito di Iva, che viene integrato dal cessionario/committente, il quale poi provvede ad assolvere l'imposta.

Rientrano in queste ipotesi determinate operazioni:

- con l'estero, nei casi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue;
- con soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia come, ad esempio, nei casi di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici, di cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, ecc.



# Introduzione

## Reverse charge interno 2/2

Il cessionario (o committente) soggetto passivo Iva che riceve la fattura cartacea intracomunitaria oppure quella elettronica riportante la natura “N6”, deve procedere all’integrazione della fattura elettronica:

- Materializzazione della fattura elettronica di acquisto e indicazione manuale, sopra di essa, dei dati necessari all’integrazione.
- Oppure, produzione di un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI







# Autofattura

## Casi di Applicazione

Vi sono diverse casistiche al verificarsi delle quali scatta l'obbligo di emissione dell'autofattura.

Le principali sono le seguenti:

- Emissione di **autofattura per omaggi**;
- Emissione di **autofattura per autoconsumo**: si ha l'emissione di una Autofattura per autoconsumo quando i beni dell'impresa vengono destinati ad un uso diverso da quello dell'attività.
- Emissione di **autofattura denuncia**: in caso di mancata ricezione della fattura di acquisto di beni o servizi, o di ricezione di fattura irregolare;
- Emissione di **autofattura per acquisti di beni o servizi da soggetti non residenti in Italia** (paesi UE od extra UE);
- Emissione di **autofattura per acquisti da parte di impresa agricola**;





# Autofattura

## Sanzioni 1/3

### **Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni soggette**

**all'inversione contabile:** il cedente o prestatore è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (D. Lgs. n. 471/1997, art. 6, c. 2).

### **Imposta erroneamente assolta dal cessionario o committente in assenza dei requisiti di applicazione**

**dell'inversione contabile:** fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Non si applica tale sanzione quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole. In tal caso il cedente o prestatore è punito con la sanzione fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile (D. Lgs. n. 471/1997, art. 6, c. 9bis.2).





# Autofattura

## Sanzioni 2/3

**Mancato assolvimento dell'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi effettuati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, mediante il meccanismo dell'inversione contabile:** il cessionario o il committente è punito con la sanzione compresa fra 500 e 20.000 euro. Se l'operazione non risulta dalla contabilità si applica la sanzione amministrativa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro (D. Lgs. n. 471/1997, art. 6, c. 9bis). Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o il committente non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione fra 250 euro e 10.000 euro. E' prevista la responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, anziché mediante l'inversione contabile, è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole, il cessionario o il committente è punito con la sanzione compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile (D. Lgs. n. 471/1997, art. 6, c. 9bis.1)





# Autofattura

## Sanzioni 3/3

**Omessa autofattura denuncia:** il soggetto che ha acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare è punito con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di euro 250, a meno che non provveda a regolarizzare l'operazione emettendo un'autofattura (D. Lgs. n. 471/1997, art. 6, c. 8). Inoltre, la sanzione compresa fra 500 e 20.000 euro, ovvero la sanzione amministrativa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro se l'operazione non risulta dalla contabilità, si applica anche al cessionario o committente che nono informi l'Ufficio competente del mancato adempimento o dell'irregolare adempimento degli obblighi di fatturazione da parte del cedente o prestatore (D. Lgs. n. 471/1997, art. 6, c. 9bis).



# Autofattura

## Codici Documento

Con l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche, nella recente versione 6.1.2 aggiornate al 23 novembre 2020, cambiano le regole di compilazione della fattura elettronica da emettere e, in parte, le regole relative all'integrazione delle fatture per operazioni soggette a reverse charge ovvero alla compilazione dell'autofattura. L'agenzia ha infatti previsto una serie di codici documento che identificano le diverse tipologie di autofatture:

- ✓ TD16 integrazione/autofattura per operazioni soggette a Reverse Charge
- ✓ TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero FE;
- ✓ TD18
- ✓ TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 FE;
- ✓ TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) FE;
- ✓ TD21 autofattura per splafonamento FE;

# Casi Pratici

## TD16

Il codice TD16 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative a operazioni soggette a reverse charge interno:

- nel campo “cedente/prestatore” devono essere inseriti i dati del cedente/prestatore;
- nel campo “cessionario/committente” devono essere inseriti i dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione;
- nel campo “data” deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reserve charge
- deve essere indicato l’imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e la relativa imposta (applicata dal cessionario/committente);
- la fattura deve essere numerata (adottando una numerazione progressiva);
- nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD16 deve essere inviato a SDI.

La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.

# Casi Pratici

## TD17 (1/2)

Il codice TD17 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative all'acquisto di servizi dall'estero (acquisti intracomunitari) o per emettere autofattura relativa all'acquisto di servizi dall'estero (acquisti extra-UE).

Il cedente/prestatore estero emette una fattura, nei confronti del cessionario/committente residente o stabilito in Italia, senza applicazione dell'iva perché l'operazione è rilevante in Italia.

Il cessionario/committente crea il documento TD17 da inviare a SDI, indicando:

- nel campo "cedente/prestatore" i dati del cedente/prestatore;
- nel campo "cessionario/committente" i dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione;
- nel campo "data", la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
- l'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e l'aliquota iva applicabile o della natura dell'operazione qualora non fosse imponibile (ad esempio esente o non imponibile);

# Casi Pratici

## TD17 (2/2)

- la numerazione progressiva;
- nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD17 deve essere inviato a SDI.

La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.



**encodata**  
*project*

soluzioni di organizzazione aziendale  
e gestione dei processi



# Casi Pratici

## TD18 (1/2)

Il codice TD18 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni.

Il cedente/prestatore UE emette fattura, nei confronti del cessionario/committente residente o stabilito in Italia, indicando solo l'imponibile.

Il cessionario/committente che, ai sensi dell'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta, crea il documento TD18 da inviare a SDI, indicando:

- nel campo "cedente/prestatore" i dati del cedente estero;
- nel campo "cessionario/committente" i dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione;
- nel campo "data" la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero);
- l'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti con uso del Plafond; o acquisti esenti, etc);

# Casi Pratici

## TD18 (2/2)

- la numerazione progressiva.
- nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD18 deve essere inviato a SDI.

La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.

# Casi Pratici

## TD19 (1/2)

Il codice TD19 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative all'acquisto di beni da soggetti esteri (comunitari) o per emettere autofattura relativa all'acquisto di beni da soggetti esteri (extra-comunitari).

Il cedente comunitario che cede beni già esistenti sul territorio italiano a soggetti ivi residenti o stabiliti, emette fattura indicando solo l'imponibile in quanto l'operazione è rilevante ai fini iva in Italia.

Il cessionario integra la fattura ricevuta dal cedente creando il documento TD19, nel quale indica:

- i dati del cedente estero nel campo “cedente/prestatore”;
- i dati del cessionario che effettua l'integrazione nel campo “cessionario/committente”;
- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- l'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente e l'imposta calcolata dal cessionario o la Natura nel caso non si tratti di una operazione imponibile;

# Casi Pratici

## TD19 (1/2)

- la numerazione progressiva.
- nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD19 deve essere inviato a SDI.

La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.



encodata  
project

soluzioni di organizzazione aziendale  
e gestione dei processi



# Codici Natura

- ✓ N1 Escluse ex art. 15
- ✓ N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (sia per committenti UE che extra UE) in fattura andrà evidenziato “inversione contabile” per i soggetti UE, “operazione non soggetta” per i soggetti extra UE.
- ✓ N2.2 non soggette - altri casi es. forfetari o art. 74 DPR 633/72 e tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura
- ✓ N3.1 non imponibili - esportazioni ai sensi art. 8 1 c. lett. a) b) e b-bis) DPR 633/72
- ✓ N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
- ✓ N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
- ✓ N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- ✓ N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento
- ✓ N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- ✓ N4 esenti





# Codici Natura

- ✓ N5 regime del margine/IVA non esposta
- ✓ N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
- ✓ N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- ✓ N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
- ✓ N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
- ✓ N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- ✓ N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- ✓ N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- ✓ N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
- ✓ N6.9 inversione contabile - altri casi (attualmente inutilizzabile)
- ✓ N7 IVA assolta in altro stato UE, Vendite a distanza art. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 DL 331/93, prestazioni servizi di telecomunicazione, elettronici art. 7 sexies lett. f g e art. 74 sexies DPR 633/72





# Grazie per l'attenzione



# Clarkson Hyde in Italia 1/2

Lo Studio è stato fondato a Milano nel **1967**, e da allora si è evoluto accrescendo la qualità ed il numero di servizi alle imprese nelle tre principali aree:

- ❖ **Area fiscale, contabile e societaria**
- ❖ **Area legale**
- ❖ **Area aziendale**

Dal **2002**, seguendo le necessità delle aziende clienti sempre più orientate all'internazionalizzazione, ha iniziato a sua volta il processo di sviluppo all'estero associandosi ad un network internazionale per poi nel **2012** divenire corrispondente in esclusiva per il mercato italiano, dello Studio Internazionale **Clarkson Hyde Global** ("CH Global") Studio professionale indipendente presente attualmente in Europa, Asia e Australia.

Oggi CH International conta oltre **500 professionisti**, in oltre **35 Paesi**.

Grazie a questo osservatorio privilegiato in Italia e all'estero, siamo in grado di supportare i nostri clienti in molte delle attività cruciali legate alla gestione di un'impresa come:

- **Consulenza Fiscale e Legale**
- **Assistenza contabile ed amministrativa**



**encodata**  
*project*

soluzioni di organizzazione aziendale  
e gestione dei processi



# Clarkson Hyde in Italia 2/2

- Consulenza per operazioni straordinarie
- Consulenza Aziendale
- Corporate Finance
- Outsourcing amministrativo
- Consulenza Legale
- Contenzioso
- Data Protection

La nostra filosofia e il nostro scopo sono fornire servizi e consulenze innovative alle aziende **comprendendo a fondo i bisogni dei nostri clienti e la realtà del loro business** per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati. I clienti ci scelgono perché sanno che possono trovare nel nostro studio professionisti in grado di dedicare loro l'attenzione che cercano e che meritano. Diamo ai nostri Clienti e ai nostri Partners il meglio di noi per migliorare noi stessi e tutto ciò che ci circonda.

**Abbiamo come scopo quello di accompagnare i nostri Clienti e i nostri Partners nei loro sogni alla guida delle loro aziende, condividendo con loro le nostre conoscenze e spargendo nelle loro aziende i semi della nostra competenza.**

**Una cosa non è mai cambiata dal 1967: il nostro impegno verso l'eccellenza nei servizi che prestiamo.**




encodata  
project

soluzioni di organizzazione aziendale  
e gestione dei processi

# Clarkson Hyde nel mondo

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH Global, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali(<https://clarksonhydeglobal.com/>). CH Global indica l'organizzazione globale di member firms di CH Global (Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. CH Global Group Limited, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.



**CH International offices:** Australia | Belgium | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom



# Clarkson Hyde

Via Meravigli, 16

20123 MILANO

Tel.: +39 02 8425 411

Fax.: +39 02 8425 41 50

Email: [info@clarksonhyde.it](mailto:info@clarksonhyde.it)



**encodata**  
*project*

soluzioni di organizzazione aziendale  
e gestione dei processi